SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1212)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COCO, DE GIUSEPPE, DE VITO, CODAZZI, DI LEMBO, AMADEO, RICCI, DEL NERO, COLOMBO Ambrogio, CALARCO, BEVILACQUA, MANENTE COMUNALE, DERIU, ROMEI, GRAZIOLI, PAVAN, SAPORITO, VETTORI, SALVATERRA, SPEZIA, SCARDACCIONE, PATRIARCA, BUSSETI, MEZZAPESA, CENGARLE e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1980

Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità

ONOREVOLI SENATORI. — Le tristi vicende del recente sisma hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica, fra gli altri dolorosissimi eventi, la situazione di molti bambini rimasti orfani o comunque in stato di abbandono, ai quali, in base alle attuali leggi e applicando i normali procedimenti della adozione ordinaria e speciale, non è possibile assicurare tempestivamente assistenza adeguata, nonostante le moltissime richieste di affidamento e di adozione provenienti da tutto il Paese.

Pur valutando con attenzione critica le notizie fornite dalla stampa, e dovendosi operare una netta distinzione fra situazioni di generico e temporaneo abbandono, determinate da cause che presumibilmente saranno superate nel prossimo futuro in modo da assicurare al minore una assistenza adeguata, e le altre situazioni più gravi e permanenti, già considerate dalla legge sufficienti per l'inizio del procedimento di affidamento e di adozione speciale, si deve osservare che la disciplina legislativa attuale è — per i casi eccezionali in cui, a causa di gravi calamità, vi siano molti minori rimasti in stato di abbandono — gravemente carente. Infatti, per tutti i procedimenti di affidamento e di adozione speciale sono competenti soltanto i tribunali per i minorenni del distretto in cui si trovano i minori (articolo 314/4 del codice civile) e quindi tali uffici dovrebbero procedere a tutti i delicati compiti e ai complessi accertamenti necessari, da una parte, per giudicare sulla situazione di abbandono dei minori e, dall'altra, per scegliere fra le (prevedibilmente) moltissime coppie richiedenti, anche se residenti in altri distretti. In tal modo, gli accertamenti per tale delicata scelta richiederebbero complessi accertamenti in altri distretti con pratiche burocratiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

complicate e ritardatrici e senza quella conoscenza diretta che aiuta sempre i giudici e gli uffici ausiliari del tribunale per i minorenni nella scelta, fra le tante coppie richiedenti, di quelle sostanzialmente più idonee ai compiti di assistenza e di educazione che l'ordinamento impone agli affidatari e agli adottanti.

Con il disegno di legge proposto si intendono superare tali inconvenienti operando in due direzioni:

1) attenuando il formalismo burocratico e incentivando — oltre le distinzioni formali delle competenze fra organi amministrativi e giurisdizionali e fra organi giurisdizionali diversi — una fattiva e operosa collaborazione fra tali organi, rivolta ad assicurare accertamenti rapidi, ma non frettolosi, e quindi la collocazione più opportuna dei minori;

2) distinguendo fra due fasi del procedimento di adozione e attribuendo, in ciascuna di queste, distinte competenze al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trovano i minori in stato di abbandono e a quello del distretto in cui risiedono le coppie richiedenti.

Nella prima fase, il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trovano i minori in stato di abbandono procede all'accertamento di tale situazione mentre quelli del luogo in cui risiedono le coppie richiedenti accertano i requisiti richiesti dall'articolo 314/2 del codice civile e formulano un elenco dei richiedenti indicando quelli che dànno migliori garanzie di possedere tali requisiti.

Nella seconda fase, il presidente del tribunale per i minorenni competente per territorio nel distretto dei luoghi colpiti da calamità, dopo avere accertato quali minori, nel suo distretto, si trovano in stato di abbandono, valuta tutte le richieste — e quindi anche quelle provenienti da altri distretti e già debitamente istruite dagli uffici del distretto di provenienza — e adotta nell'interesse dei minori i provvedimenti più opportuni.

Successivamente però, quando il minore viene affidato a coppia residente in altro distretto (diverso da quello in cui si trovava al momento dell'avvenuta calamità) — siccome in questo debbono compiersi gli atti e gli accertamenti più delicati per valutare se la collocazione è stata opportuna e se, nell'interesse del minore, debba procedersi all'affidamento preadottivo e all'adozione — si ritiene preferibile attribuire la competenza territoriale per tali ulteriori atti e per decidere sull'affidamento preadottivo e sulla adozione speciale al tribunale del luogo in cui risiede la coppia affidataria.

* * *

Si deve ancora osservare che l'attuale legislazione sull'adozione speciale, nonostante i suoi pregi indiscutibili rispetto alla disciplina dell'adozione contenuta nel codice civile del 1942, dovrebbe essere in alcuni punti ampiamente riformata, come dimostrano anche i disegni di legge che le più importanti forze politiche hanno già presentato con tale intento di riforma.

Ma purtroppo, per la preminente urgenza di altre istanze e interessi, anche in questa materia, il Parlamento non ha potuto adempiere al suo fondamentale dovere legislativo con la speditezza che l'importanza umana e sociale della materia stessa richiede.

Peraltro, anche se la situazione causata dal recente sisma ha dato evidentemente occasione alla formulazione del presente disegno di legge, è preferibile non limitarne gli effetti (che, ove non si proceda ad una sua rapida approvazione, sarebbero tardivi) a questo evento, ma attribuirgli il significato sostanziale di strumento legislativo ordinario predisposto per tutti i casi eccezionali in cui esigenze ugualmente eccezionali ne giustifichino l'utilizzazione.

Pertanto il presente disegno di legge, anche se alcune sue norme potrebbero anticipare i contenuti della riforma, è predisposto soltanto per occasioni eccezionali e non intende introdurre una riforma generale che necessita invece di un dibattito assai più ampio e meditato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Quando a causa di gravi calamità vi sono minori degli anni 8 rimasti orfani o comunque in istato di abbandono, i prefetti delle province interessate compilano sollecitamente un elenco di tali minori e lo inviano, senza alcune formalità, con uno o più atti, al presidente del tribunale per i minorenni competente per territorio ai sensi dell'articolo 314/4 del codice civile, con tutte le informazioni, se già ne dispongono, sulle condizioni dei minori elencati.

Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto tale elenco e le eventuali informazioni, procede a sua volta rapidamente agli accertamenti necessari per giudicare sulla situazione di abbandono.

Art. 2.

I presidenti dei tribunali per i minorenni di qualunque distretto della Repubblica, i quali ricevono, da parte di coppie residenti nel loro distretto, domande di adozioni speciali per i minori indicati nel precedente articolo, procedono, previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 314/2 del codice civile, alla compilazione di un elenco dei richiedenti, indicando quelli che danno migliori garanzie di possedere tali requisiti e ne inviano copia ai presidenti dei tribunali per i minorenni competenti per territorio nei luoghi colpiti da calamità.

Art. 3.

Il presidente del tribunale per i minorenni competente per territorio nei luoghi colpiti da calamità, appena ricevuti gli elenchi indicati nei precedenti articoli 1 e 2 ed utilizzando ogni altra informativa in suo pos-

sesso, dopo l'esame comparativo di tutte le richieste di adozione pervenute al suo ufficio ai sensi del precedente articolo 2, adotta nell'interesse di ciascun minore i provvedimenti temporanei ritenuti idonei ai sensi dell'articolo 314/6, comma secondo, del codice civile.

In tale fase, il presidente del tribunale per i minorenni può, senza alcuna formalità, anche a mezzo del telefono e di intesa con il presidente del tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono le coppie richiedenti, assumere tutte le informazioni necessarie per la sollecita sistemazione dei minori e per assicurare l'esecuzione dei suoi provvedimenti.

Art. 4.

Nel caso di affidamento anche temporaneo di minori, ai sensi della presente legge, a coppia di coniugi residenti in altro distretto il presidente del tribunale, che dispone l'affidamento, trasmette gli atti al presidente del tribunale competente del distretto in cui risiede la coppia a cui il minore è stato affidato.

In deroga alle disposizioni sulla competenza per territorio, il tribunale per i minorenni del distretto in cui risiede la coppia a cui il minore è stato affidato è competente per tutti i successivi atti del procedimento di adozione speciale.